



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.240 dell'11/11/2021 – 07/12/2021 Udienza pubblica del 09/11/2021
Massima: 1	Titolo Enti locali - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana – Disciplina sui Sindaci delle città metropolitane – Meccanismi di elezione del Sindaco metropolitano – Inammissibilità della questione. Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2018, n. 23 (Norme in materia di Enti di area vasta), e dell'art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania. Il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio. Le disposizioni censurate, nella parte in cui stabiliscono che il sindaco metropolitano sia “di diritto” il sindaco del Comune del capoluogo, non sono regole elettorali propriamente intese che individuano il presupposto o i termini di svolgimento del procedimento elettivo. La designazione del sindaco metropolitano è disposta direttamente ed automaticamente dalla legge, al compimento del percorso elettorale per l'elezione del sindaco del Comune capoluogo, e proprio in ragione dell'esteriore



	consequenzialità fra legge ed elezione non vi è privazione dei cittadini residenti in Comuni non capoluogo del potere di preporre alla carica una figura legittimata dal voto popolare. La Corte osserva però come il sistema attualmente previsto per la designazione del Sindaco Metropolitano non sia del tutto in sintonia con il testo costituzionale con riferimento tanto alla uguaglianza del voto, quanto all'assenza di strumenti idonei a garantire meccanismi di responsabilità politica ed il relativo potere di controllo degli elettori locali. Tutto ciò a causa della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui doveva ricollegarsi la disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014 (che ne ha pertanto risentito) e che ha comportato il perdurare dell'operatività delle Province che coesistono con le Città Metropolitane con le quali hanno in comune territorio e funzioni. E' auspicabile, pertanto, un urgente intervento del legislatore statale in tale materia.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Artt. 13, comma 1, e 14 della legge Regione Siciliana 04/08/2015, n.15, come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, comma 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29/11/2018, n. 23, e art. 1, comma 19, della legge 07/04/2014, n. 56. Parametri costituzionali Artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 della Costituzione Altri parametri e norme interposte Legge n. 56 del 2014

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it